Respinta l'istanza per il riconoscimento della DOP «Taggiasca» ai sensi del reg. UE n. 1151/2012

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *ter* 2 aprile 2019, n. 4333 - Morabito, pres.; Francavilla, est. - Comitato promotore dell'oliva taggiasca presso il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure (avv.ti Improda e De Lungo) c. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Avv. gen. Stato) ed a.

Produzione, commercio e consumo - Istanza per il riconoscimento della DOP «Taggiasca» ai sensi del reg. UE n. 1151/2012 - Parere negativo - Conflitto con il nome di una varietà vegetale - Variazione della denominazione Taggiasca in Giuggiolina nel Registro nazionale delle Varietà delle piante da frutto - Non praticabilità dell'ipotesi di variazione nel Registro nazionale, data la tradizionalità del nome e dell'utilizzo della denominazione Taggiasca come varietà vegetale.

(Omissis)

FATTO

Con ricorso notificato il 12/05/18 e depositato il 24/05/18 il Comitato Promotore dell'Oliva Taggiasca presso il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure ha impugnato il provvedimento prot. n. 0018231 del 14/03/18, con cui il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha respinto l'istanza avente ad oggetto il riconoscimento della DOP "Taggiasca" ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012, e gli atti connessi tra cui il provvedimento prot. n. 12670 del 22/02/18, con cui il Ministero "ha verificato la non praticabilità dell'ipotesi di variazione nel Registro nazionale, data la tradizionalità del nome e dell'utilizzo della denominazione Taggiasca come varietà vegetale".

La Regione Liguria, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 22/06/18, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e, costituitosi con comparsa depositata in data 25/06/18, ha concluso per la reiezione del gravame.

Con atto depositato il 25/06/18 il Comitato Promotore per la Protezione, la Tutela e Valorizzazione della "Cultivar Taggiasca" nel Ponente Ligure ha spiegato intervento ad opponendum.

Alla camera di consiglio del 02/08/18 il Tribunale con ordinanza n. 3899/18 ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare ed ha fissato, per la definizione del giudizio, la pubblica udienza del 19/03/19.

Alla pubblica udienza del 19/03/19 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il Comitato Promotore dell'Oliva Taggiasca presso il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure impugna il provvedimento prot. n. 0018231 del 14/03/18, con cui il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha respinto l'istanza avente ad oggetto il riconoscimento della DOP "Taggiasca" ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012, e gli atti connessi tra cui il provvedimento prot. n. 12670 del 22/02/18, con cui il Ministero "ha verificato la non praticabilità dell'ipotesi di variazione nel Registro nazionale, data la tradizionalità del nome e dell'utilizzo della denominazione Taggiasca come varietà vegetale".

Con la prima e la seconda censura (rubricate nell'atto introduttivo sub II e III) il ricorrente prospetta i vizi d'incompetenza e difetto di motivazione in quanto il provvedimento del 22/02/18, con cui il Dipartimento delle politiche competitive avrebbe negato la sostituzione della denominazione vegetale da "Taggiasca" in "Gentile", sarebbe stato emesso da organo incompetente e con riferimento ad una varietà ("Giuggiolina") mai richiesta e, comunque, sarebbe assistito da una motivazione incongrua ed insufficiente.

I motivi sono infondati.

Dall'esame degli atti di causa emerge che:

- con atto del 20/02/17 il Comitato ricorrente ha presentato istanza di registrazione della DOP "Taggiasca", quale denominazione delle olive provenienti dalla Provincia di Imperia o, comunque, dalla Regione Liguria;
- poiché la denominazione "Taggiasca", di cui è stato chiesto il riconoscimento come DOP, coincide con quella dell'omonima varietà vegetale presente nel Registro Nazionale delle Varietà delle Piante da Frutto gestito dal Ministero delle politiche agricole in attuazione del d. lgs. n. 124/2010, con atto del 18/05/17 il Comitato ha chiesto al Ministero che, all'interno del citato Registro delle Varietà, venga sostituito il nome "Taggiasca" con il termine "Gentile";
- con nota prot. n. 41414 del 24 maggio 2017 il MIPAAF Dipartimento per le politiche competitive Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare ha riscontrato l'istanza formulata dal Comitato il 18/05/17 e l'ha trasmessa



"per il seguito di competenza" al Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione generale dello Sviluppo Rurale;

- con ulteriore nota prot. n. 60639 del 10/08/17 il Dipartimento per le politiche competitive ha chiesto al Comitato eventuali integrazioni alle carenze documentali, ivi rappresentate, ed ha comunicato che "un percorso finalizzato alla sostituzione del nome Taggiasca nel Registro Nazionale delle varietà da Frutto non può essere preso in considerazione in ordine a questa procedura";
- con nota prot. n. 1057 del 05/01/18 il Dipartimento delle politiche competitive ha evidenziato ulteriori lacune documentali precisando che "le eventuali integrazioni supplementari debbono pervenire...nei termini previsti dal già citato decreto del 14 ottobre 2013";
- con nota prot. n. 12670 del 22/02/18 il Dipartimento per le politiche competitive, nel fare seguito alla nota del 05/01/18 con la quale aveva espresso i rilievi in merito alla documentazione aggiuntiva trasmessa dal ricorrente a supporto della domanda di riconoscimento della DOP, "in relazione al rilievo concernente il conflitto con il nome di una varietà vegetale e a seguito di quanto emerso negli incontri con codesto Comitato" ha comunicato di avere "provveduto ad approfondire la problematica relativa alla variazione della denominazione Taggiasca in Giuggiolina nel Registro nazionale delle Varietà delle piante da frutto con l'Ufficio DISR V Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali, competente per la materia" e di avere "verificato la non praticabilità dell'ipotesi di variazione nel Registro nazionale, data la tradizionalità del nome e dell'utilizzo della denominazione Taggiasca come varietà vegetale";
- con nota prot. n. 18231 del 14/03/18 il Dipartimento delle politiche competitive, richiamando le precedenti note del 05/01/18 e del 22/02/18, ha specificato che "la mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi costituisce elemento ostativo al proseguimento dell'istruttoria" e che ciò comporta "la chiusura del procedimento concernente l'istanza di riconoscimento della D.O.P. <Taggiasca>".

Da quanto fin qui riportato emerge che nella fattispecie sono stati instaurati dal Comitato ricorrente due procedimenti amministrativi distinti e devoluti alla competenza di diversi organi dell'amministrazione (si veda, in proposito, la citata nota ministeriale del 24/05/17) di cui uno, ovvero quello scaturito dall'istanza del 20/02/17, avente ad oggetto la registrazione della DOP "Taggiasca", e, l'altro, ovvero quello conseguente alla nota del 18/05/17, finalizzato a sostituire, all'interno del Registro delle Varietà, il nome "Taggiasca" con il termine "Gentile".

Mentre il primo procedimento si è concluso con il provvedimento prot. n. 18231 del 14/03/18, il secondo procedimento non è mai stato definito con un provvedimento formale come pure sarebbe stato necessario secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 241/90.

Né può ritenersi, come, invece, prospetta parte ricorrente, che il provvedimento del 14/03/18 abbia negato "tanto la modifica del Registro Nazionale che la connessa richiesta di riconoscimento della DOP <Taggiasca>" (pag. 6 dell'atto introduttivo) e ciò in quanto l'atto in esame espressamente ha ad oggetto il solo procedimento relativo al riconoscimento della D.O.P. come ivi espressamente specificato ("si comunica la chiusura del procedimento concernente l'istanza di riconoscimento della D.O.P. <Taggiasca>").

In senso contrario all'impostazione di parte ricorrente milita anche la nota prot. n. 41414 del 24 maggio 2017 con cui il MIPAAF – Dipartimento per le politiche competitive – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, ovvero l'organo che ha emesso il provvedimento del 14/03/18, nel riscontrare l'istanza di modifica del Registro delle Varietà, formulata dal Comitato il 18/05/17, l'ha trasmessa "per il seguito di competenza" al Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione generale dello Sviluppo Rurale con ciò riconoscendo la propria incompetenza.

Tale circostanza è confermata dalla successiva nota prot. n. 60639 del 10.8.2017 con cui il Dipartimento per le politiche competitive ha evidenziato che la sostituzione del nome Taggiasca nel Registro Nazionale delle Varietà da Frutto è estranea al procedimento di riconoscimento della DOP.

Né può ritenersi che con la nota del 22/02/18 il Ministero abbia voluto formalmente definire il procedimento scaturito dall'istanza del 18/05/17 di modifica del Registro delle Varietà in quanto l'atto in esame si limita ad esprimere un parere endoprocedimentale del Dipartimento delle politiche competitive, sulla base di una valutazione condotta con l'Ufficio competente, finalizzato alla definizione del solo procedimento relativo al riconoscimento della DOP.

Ciò è, del resto, desumibile dal contenuto dell'atto del 22/02/18 che esplicitamente dichiara di fare seguito ai rilievi espressi con la nota del 05/01/18, aventi ad oggetto le cause ostative all'accoglimento della richiesta di riconoscimento della DOP, e di esprimersi specificamente "in relazione al rilievo concernente il conflitto con il nome di una varietà vegetale".

Quanto fin qui evidenziato induce a ritenere che il procedimento avente ad oggetto la chiesta modifica del Registro delle Varietà non sia stato definito con provvedimento espresso e formale dalla competente autorità (ovvero il Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione generale dello Sviluppo Rurale) e che tale valenza non possa essere riferita al diniego del 14/03/18, avente ad oggetto il solo riconoscimento D.O.P., né alla nota del 22/02/18, stante il carattere endoprocedimentale della stessa e l'incompetenza del predetto Dipartimento a provvedere in merito, in più occasioni da quest'ultimo dichiarata nel corso del procedimento; pertanto, attualmente, in relazione alla richiesta di modifica del Registro delle Varietà, sussiste una situazione di silenzio-inadempimento che, però, non è oggetto di formale contestazione nel presente giudizio.



Ne consegue che le prime due censure non colgono nel senso laddove prospettano l'incompetenza ed il difetto di motivazione del provvedimento del 14/03/18 e il travisamento dei fatti della nota del 22/02/18 (nella parte in cui fa riferimento alla varietà Giuggiolina invece che Gentile) in quanto partono dal presupposto, non condivisibile per le ragioni anzi dette, che gli atti in esame possano essere qualificati come formali dinieghi alla richiesta di modifica del Registro delle Varietà; per altro, il riferimento della nota del 22/02/18 alla varietà Giuggiolina anziché Gentile costituisce un errore materiale ininfluente ai fini della definizione complessiva del procedimento tenuto conto della non pertinenza della circostanza in esame in relazione alle ragioni ostative al riconoscimento della DOP.

Con la terza censura (rubricata sub IV) il ricorrente deduce i vizi di violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 l. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto d'istruttoria, arbitrarietà ed irragionevolezza in quanto l'amministrazione, dopo avere richiesto all'istante di produrre documentazione integrativa, avrebbe ritenuto di poterne prescindere adottando il provvedimento di rigetto proprio nel momento in cui il Comitato sarebbe stato sul punto di soddisfare le richieste "con allegazioni fondamentali ai fini del positivo esito della procedura" (pag. 13 dell'atto introduttivo); in particolare, con comunicazione del 02/03/18 il Comitato avrebbe precisato di avere commissionato uno studio finalizzato ad evidenziare la diversità tra il prodotto della varietà Taggiasca, ottenuto nella specifica area di produzione ligure, rispetto al prodotto con la stessa denominazione ottenuto altrove.

Il motivo è infondato.

Dagli atti emerge che la richiesta ministeriale del 05/01/18 ha richiamato, per eventuali integrazioni documentali, il termine previsto dal d.m. 14/10/13 e, cioè, 60 giorni (art. 7 comma 7), che nella fattispecie è stato rispettato se si considera che il provvedimento di diniego è del 14/03/18 e che con la nota del 02/03/18 il ricorrente non ha formulato alcuna richiesta di proroga per produrre ulteriore documentazione.

In ogni caso, il vizio dedotto, per il suo carattere procedimentale, non produce alcun effetto caducante, secondo quanto previsto dall'art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90, in ragione della natura vincolata e della correttezza sostanziale dell'atto del 14/03/18; in relazione a tale ultimo profilo il Tribunale rileva che lo studio in corso, citato dal Comitato, è finalizzato a superare il rilievo, presente nella nota ministeriale del 05/01/18, "concernente le evidenze tecnico-scientifiche a supporto della diversità tra il prodotto della varietà Taggiasca dell'area di produzione e quello realizzato in altri territori" e riferibile alla relazione tecnica ma non riguarda le ulteriori due circostanze ritenute dal Ministero, ognuna di per sé sola, ostative ai fini del riconoscimento della DOP e concernenti il conflitto con il nome di una varietà vegetale precedentemente registrata e le carenze della relazione storica.

Con la quarta censura (rubricata sub V.1) il ricorrente prospetta la violazione della normativa europea e, in particolare, del Reg. UE n. 2012/1151 e del decreto attuativo del 14/10/13 in quanto il Ministero avrebbe erroneamente applicato "alla varietà vegetale la normativa disciplinante le DOP" (pag. 20 dell'atto introduttivo) anche perché il Comitato, che a tal fine invoca l'art. 6 comma 3 Reg. UE n. 2012/1152, avrebbe fornito prova idonea della differenziazione tra la denominazione richiesta e la varietà precedentemente registrata.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale, innanzi tutto, rileva che, per le ragioni anzidette, non può essere condiviso il presupposto di fatto si cui si fonda la censura e, cioè, che gli atti impugnati costituiscano una formale espressione di volontà amministrativa in ordine all'istanza di modifica del Registro delle Varietà.

In diritto, poi, l'art. 5 del Reg. UE n. 2012/1152 stabilisce che la "«denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:

- a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
- b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e
- c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata".

L'art. 6 del medesimo Regolamento prevede, altresì, che:

- "1. I termini generici non sono registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.
- 2. Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
- 3. Un nome proposto per la registrazione che sia in tutto o in parte omonimo di un nome già iscritto nel registro stabilito a norma dell'articolo 11 non può essere registrato, a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali e tradizionali del nome omonimo registrato successivamente e quelle del nome già iscritto nel registro, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti in errore".

Dalla disciplina in esame emerge che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, l'art. 6 comma 3 del Regolamento non costituisce idoneo parametro di legittimità della fattispecie in quanto la norma non ha ad oggetto le ipotesi di contrasto tra DOP e varietà vegetale (a cui si riferisce, invece, il comma 2) ma il diverso caso di richiesta di DOP per una denominazione già oggetto di una precedente DOP ritualmente inserita nel registro di cui all'art. 11 del Regolamento.



In ordine alla correttezza, poi, del gravato diniego del 14/03/18, va rilevato che con l'atto del 05/01/18, le cui motivazioni sono richiamate nel provvedimento finale, il Ministero resistente ha evidenziato tre distinte criticità ostative all'accoglimento della richiesta di riconoscimento DOP:

- 1) il contrasto, ai sensi dell'art. 6 comma 2 Reg. UE n. 2012/1152, della denominazione oggetto della richiesta di riconoscimento con la presenza del nome Taggiasca nel Registro Nazionale delle Varietà da Frutto;
- 2) la relazione storica trasmessa non documenta l'uso consolidato del nome Taggiasca per identificare i prodotti trasformati dalle olive;
- 3) la relazione tecnica prodotta non è sufficiente a dimostrare che i prodotti per cui è stata chiesta la registrazione presentino almeno una caratteristica qualitativa che li differenzi dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori della zona di produzione.

Ognuna delle circostanze in esame integra un profilo motivazione distinto e di per sé idoneo a giustificare il gravato diniego del 14/03/18.

L'atto in esame risulta, pertanto, corretto se si considera che:

- il ricorrente non ha superato la preclusione derivante dall'art. 6 comma 2 Reg. UE n. 2012/1152 in relazione alla possibilità di induzione in errore del consumatore in conseguenza del fatto che la DOP richiesta ha ad oggetto una denominazione presente nel Registro Nazionale delle Varietà. Per ovviare a tale criticità il Comitato ricorrente nella nota del 02/03/18 ha evidenziato di avere presentato il 18/05/17 richiesta di sostituzione del nome Taggiasca nel Registro delle Varietà ma, come già precisato, tale richiesta non è mai stata esitata con provvedimento formale. Contrariamente, poi, a quanto dedotto dalla Regione Liguria (pag. 12 della memoria di costituzione datata 22/06/18), per altro senza alcuna motivazione specifica sul punto (non rinvenibile nemmeno nella proposta tecnica allegata alla DGR n. 536 del 04/07/17), la presenza del nome Taggiasca nel Registro Nazionale è idonea ad ingenerare confusione del consumatore come, del resto, espressamente riconosciuto dalla stessa ricorrente che proprio su tale argomentazione fonda la censura successiva mossa avverso il provvedimento che ha determinato l'inserimento del nome nel Registro in esame;
- 2) la documentazione trasmessa dal ricorrente in allegato alla nota del 02/03/18 (consistente, per lo più, in meri riferimenti giornalistici) non è idonea a comprovare in maniera specifica l'identificazione tra nome e prodotto oggetto della richiesta di riconoscimento e, quindi, a superare le puntuali critiche formulate dal Ministero nella nota del 05/01/18.

Con la quinta censura (nel gravame rubricata sub V.2) il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 6 Reg. CE n. 2100/94, dei Considerando nn. 17 e 18 e dell'art. 4 del Reg. UE n. 1151/12 e degli artt. 20 e 21 d. lgs. n. 206/05 in quanto il Ministero avrebbe "disposto la registrazione di Taggiasca come varietà vegetale in assenza dei requisiti previsti dalla normativa europea e relativi Considerando nonché in spregio ai principi a tutela della leale concorrenza e dei consumatori (d. lgs. n. 206/05)" (pag. 21 dell'atto introduttivo) e ciò anche per l'assenza di idoneo collegamento tra la varietà vegetale e la sua origine geografica il che non consentirebbe al consumatore di comprendere l'effettiva origine dell'oliva; in quest'ottica, ad avviso del ricorrente, "la registrazione come varietà vegetale della denominazione Taggiasca...è ab origine illegittima, avendo il Ministero attribuito al prodotto una denominazione varietale inammissibile in quanto erronea ed ingannevole" (pag. 24 dell'atto introduttivo).

Il motivo è inammissibile in quanto, come si desume dalle parti del gravame in precedenza richiamate, è rivolto avverso il provvedimento con cui il nome Taggiasca è stato inserito nel Registro delle Varietà istituito con decreto ministeriale n. 7521 del 04/03/16 attuativo del d. lgs. n. 124/10.

Il provvedimento in esame (d.m. 04/10/16: allegato n. 15 alla documentazione depositata dalla difesa erariale il 26/06/18; si veda, per altro, quanto dedotto nella relazione ministeriale difensiva circa il fatto che la suddetta varietà risultava già censita nell'"Elenco delle varietà di olive ufficialmente iscritte nello schedario oleicolo italiano" allegato al decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573 e nella pubblicazione FAO del 1998 in "Olive OLIVE GERMOPLASM - Cultivars and World-wide Collections"), però, non è stato impugnato nel presente giudizio ed in ogni caso la sua impugnazione sarebbe palesemente tardiva anche perché l'atto è stato conosciuto da parte ricorrente almeno dal 2017 tanto che la stessa con istanza del 18/05/17 ha chiesto la modifica del predetto Registro.

Alla medesima conclusione dovrebbe, poi, giungersi qualora la censura fosse riferita ad un presunto diniego, in realtà insussistente, come già precisato, in ordine alla richiesta di modifica del Registro delle Varietà.

Con la sesta censura (rubricata sub VI) il ricorrente prospetta il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto il provvedimento del 14/03/18 non recherebbe alcuna indicazione delle ragioni che avrebbero determinato l'esito negativo del procedimento di riconoscimento della DOP e, in particolare, dei motivi per cui la documentazione trasmessa dal Comitato non consentirebbe di superare le criticità evidenziate nelle note ministeriali del 05/01/18 e del 22/02/18. Il motivo è infondato.

Il provvedimento del 14/03/18 richiama, a fondamento del diniego, le circostanze evidenziate nelle precedenti note del 05/01/18 e del 22/02/18 ed è, pertanto, ritualmente motivato per relationem in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 comma 3 l. n. 241/90.

La ragione della ritenuta inidoneità, ai fini del superamento delle criticità evidenziate nelle precedenti note ministeriali, delle osservazioni formulate con la nota del 02/03/18 è, poi, agevolmente desumibile dalla persistenza del nome Taggiasca nel Registro delle Varietà, non incisa dalle citate osservazioni in cui il Comitato si è limitato a dare atto della presentazione



dell'istanza di modifica (mai formalmente esitata), e dalla palese inidoneità della documentazione fornita al fine dell'integrazione delle lacune riferibili alla "relazione storica".

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In ordine alle spese il Tribunale ritiene che, per quanto concerne il rapporto giuridico processuale instauratosi con il Comitato interventore ad opponendum, le stesse debbano essere poste a carico del ricorrente, in quanto soccombente, ed il relativo importo viene liquidato come da dispositivo.

Per quanto concerne le altre parti costituite, e precisamente la Regione Liguria ed il Ministero delle politiche agricole, il Tribunale ritiene di dovere disporre la compensazione anche perché la Regione ha concluso per l'accoglimento del gravame;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio, così provvede:

- 1) respinge il ricorso;
- 2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Comitato Promotore per la Protezione, la Tutela e Valorizzazione della "Cultivar Taggiasca" nel Ponente Ligure, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro tremila/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, se dovuti;
- 3) dispone la compensazione delle spese relative ai rapporti giuridici processuali instauratisi tra il ricorrente e le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

